

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA V Sez. del CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Elezioni

Consiglio di Stato, Sez. V, 1 marzo 2012, n. 1193 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Schilardi

La procedura di ammissione al voto regolata dall'art. 32 bis D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 ha natura straordinaria ed urgente e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, analogica.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Ottemperanza

Consiglio di Stato, Sez. V, 1 marzo 2012, n. 1194 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Caringella

Sul versante teleologico, la latitudine del potere commissariale va calibrata in funzione dell'esigenza di garantire l'attuazione pienamente soddisfattoria del dictum giudiziario, in ossequio ai canoni costituzionali ed europei richiamati dall'art. 1 c.p.a.; ne deriva l'immanenza alla fase dell'esecuzione del giudicato, garantita dall'attività del Commissario ad acta, anche dell'effettiva attribuzione del bene della vita.

Il Commissario, quale ausiliare del giudice (artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.), titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione, è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l'azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nella sentenza da portare ad attuazione.

L'esigenza di svincolare l'azione del Commissario dal rispetto dei vincoli procedurali ordinari dell'azione amministrativa, anche con riguardo alla disciplina procedimentale che regola l'emissione dei mandati di pagamento, trova conferma decisiva nel principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela di cui all'art. 24 della Carta Fondamentale oltre che nei principi, in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU, la cui corretta attuazione suggerisce, infatti, l'approdo ad una soluzione esecutiva che consenta la piena attuazione del precetto giudiziario con il ricorso ad ogni determinazione idonea al concreto conseguimento dello scopo, anche in deroga ai canoni ordinari dell'azione amministrativa.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Bandi, avvisi, inviti. Offerta in generale.

Consiglio di Stato, Sez. V, 1 marzo 2012, n. 1196 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Franconiero

È legittima l'esclusione da una gara di appalto di un'impresa che abbia inserito la dichiarazione concernente i tempi di esecuzione dei lavori oggetto di appalto nella busta contenente l'offerta tecnica, in violazione puntuale prescrizione del bando di gara che invece ne imponeva la presentazione nell'ambito dell'offerta economica anche in assenza di espressioni comminatorie espulsive della legge di gara.

[Link al testo sentenza](#)

La pronuncia ricorda che costituisce principio consolidato, espresso anche dalla sezione (sent. 9 giugno 2009, n. 3575), quello per cui la separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica, propria delle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è finalizzato ad evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell'offerta economica.

La motivazione richiama pure la decisione n. 13/11 dell'Adunanza Plenaria, che ha fornito ampio risalto ai principi generali di trasparenza e parità di trattamento, imponendo la pubblicità dell'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica al fine di garantire "che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato".

Contratti pubblici nei settori ordinari. Esecuzione del contratto.

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2012, n. 1252 - Pres. Trovato, Est. Buricelli

Il rinnovo del contratto differisce dalla proroga, in quanto con la proroga si sposta in avanti il termine di scadenza del rapporto contrattuale, restando fermo il rimanente contenuto del contratto, mentre il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, e si concretizza in un rinnovato esercizio di autonomia negoziale.

Ferma restando la differenza, genetica e ontologica, del rinnovo del contratto e della proroga, allo specifico fine di contenere la spesa pubblica che l'art. 6 L. n. 537/93 si era prefisso di raggiungere, rinnovo e proroga, caratterizzati dall'elemento in comune costituito dal prolungamento nel tempo di un rapporto contrattuale scaduto, ben possono ritenersi assimilabili, sicché anche per la proroga può valere la riduzione del prezzo del 10 % rispetto al prezzo convenuto nel contratto in scadenza,

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Memorie.

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2012, n. 1256 - Pres. Baccarini, Est. Poli

Deve essere dichiarata l'inammissibilità (e dunque l'inutilizzabilità), ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., della memoria di replica in assenza del deposito della memoria conclusionale, presupposto indefettibile per la redazione di memorie in replica.

Nell'eventualità in cui davanti al medesimo ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte, si verifica una vicenda processuale anomala in vista della quale l'ordinamento processuale

appronta lo specifico rimedio divisato dall'art. 273 Cod. proc. civ. - che obbliga il giudice, davanti al quale siano pendenti più procedimenti relativi alla stessa causa, a ordinarne la riunione -, con la precisazione che l'applicazione al giudizio amministrativo impugnatorio della summenzionata norma è stata ritenuta possibile, per analogia legis, in quanto espressiva di una esigenza comune a tutti i processi, ovvero di rimediare ad una semplice anomalia del procedimento da eliminarsi con mezzi interni onde prevenire la inutile ripetizione di attività processuali ed eventuali contrasti di giudicati, con la conseguenza che diversamente, se il giudice non dispone la riunione di due cause solo apparentemente diverse, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso.

[Link al testo sentenza](#)

Elezioni. Liste elettorali

Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2012, n. 1366 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Buricelli

L'art. 30 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 nella parte in cui esclude l'ammissibilità di "contrassegni riproductenti immagini o soggetti di natura religiosa", va interpretato nel senso che per aversi ricusazione occorre che le immagini abbiano non una semplice somiglianza con immagini religiose o una risalente radice nelle stesse, ma una valenza religiosa univoca, diretta e attuale per la popolazione.

[Link al testo sentenza](#)

Nella specie, la Sezione ha affermato che l'immagine di San Giorgio a cavallo nell'atto di trafiggere il drago, presente sulla sommità di una chiesa, non costituisce contrassegno che riproduce un'immagine e un soggetto di natura religiosa, perché presa isolatamente e senza alcuna indicazione, acquista il valore anonimo del cavaliere medievale che lotta contro il male, concretizzando oggi solo un messaggio di tipo etico.

Processo amministrativo. Termini processuali

Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2012, n. 1370 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Quadri

Ai sensi dell'art. 1 L n. 742/1969, quando il decorso del termine per impugnare ha inizio durante il periodo feriale di sospensione (dal 1° agosto al 15 settembre), esso è differito alla fine di detto periodo. (1)

Il 16 settembre segna non l'inizio del termine, ma del suo decorso, il quale non include, in applicazione del principio di cui all'art. 155, co. 1, c.p.c., il dies a quo il quale resta fissato nel giorno della pubblicazione della sentenza anche in periodo feriale. (2)

[Link al testo sentenza](#)

(1-2) Sulla questione della computabilità del primo giorno successivo alla sospensione feriale (16 settembre), a seconda che esso vada inteso come *dies a quo* non computabile ai sensi dell'art. 155 c.p.c. o come giorno ricompreso nel novero di quelli concessi dal termine, la Sezione dà atto che in passato si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali sia da parte della Suprema Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato (per la computabilità Cons. St. Sez. IV, n. 1278/1998, n. 1355/04; Sez. V, n.154/1994; per la non computabilità Sez. VI, n. 5105/2002), la giurisprudenza a

partire da Cass., SS.UU., n. 3668/1995, è ormai assestata nel senso di cui in motivazione (vd. più di recente sempre V, n. 688/2006, n.7757/2007, n. 13973/2011; Cons. St. Sez. IV, n.1355/04).

Nel caso in esame, poiché la sentenza di primo grado risultava pubblicata il 5 settembre 2008 e nei 120 giorni concessi per impugnare andava incluso il 16 settembre, il termine per l'appello scadeva il 13 gennaio 2009, con la conseguenza che la notifica avvenuta il 14 gennaio 2009 era da considerarsi non tempestiva.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Bandi, avvisi, inviti. Offerta in generale

Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2012, n. 1372 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Quadri

Deve essere sanzionata con l'esclusione, anche in caso di assenza di una espressa clausola escludente, l'offerta che superi il limite massimo di 10 cartelle imposto dal disciplinare per le eventuali proposte migliorative.

[Link al testo sentenza](#)

Nella specie il Collegio ha ritenuto rilevante il superamento del prescritto limite dimensionale degli elaborati inerenti alle proposte migliorative sotto il profilo della violazione dell'imparzialità e della *par condicio*.

Ha ritenuto, infatti, che la prescrizione contenuta nel disciplinare, oltre che essere preordinata all'esigenza di speditezza e di contrasto al carattere ostruzionistico dell'offerta migliorativa, contrario al buon andamento dei lavori della Commissione, dettasse una regola di presentazione di proposte migliorative da parte delle imprese concorrenti, improntata alla sinteticità della rappresentazione delle caratteristiche dell'offerta e degli elementi ad essa riconducibili, che doveva essere applicata a tutte le concorrenti in quanto certamente in grado di influire sul giudizio discrezionale della Commissione. Pertanto, dall'applicazione dei principi di correttezza, parità di trattamento, e non discriminazione ne ha fatto conseguire l'esclusione di quelle offerte che, in violazione della legge di gara, non si siano attenute alla regola imposta.

Nel caso di specie le proposte migliorative, che avrebbero dovuto essere contenute nella relazione tecnico – descrittiva limitata a 10 cartelle, erano state ampiamente integrate, in particolare, nelle "Schede esplicative e tecniche delle offerte migliorative", con un elaborato composto da 79 pagine, contenente ulteriori e diffusi elementi tecnico-progettuali a completamento delle offerte migliorative contenute nella relazione

Si veda in arg. anche la sentenza della Sezione n. 1419 del 14 marzo 2012 - Pres. Piscitello, Est. Saltelli

Contratti pubblici nei settori ordinari. Bandi, avvisi, inviti. Offerta in generale.

Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2012, n. 1547 - Pres. Trovato, Est. Scola

È legittima l'esclusione da una gara della concorrente che abbia presentato un'offerta economica in contrasto con le previsioni poste a pena di esclusione dal bando di gara (in particolare, quest'ultimo prevedeva la chiusura delle buste con controfirme su tutti i lembi, mentre l'offerta esclusa mancava di una sottoscrizione sulla busta "C").

La predetta clausola del bando non può ritenersi illogica o sproporzionata, essendo mirata a garantire in astratto ogni rischio di compromissione dei plichi contenenti le offerte, mediante una modalità di chiusura delle buste facilmente rispettabile, risultando del tutto irrilevante ogni indagine sull'effettiva integrità e segretezza dell'offerta presentata.

[Link al testo sentenza](#)

Conforme Cons. St., Sez. V, 30 settembre 2010, n. 7219; difforme, da ultimo, alla stregua di un'interpretazione sostanzialistica, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 13 marzo 2012, n. 392.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Bandi avvisi, inviti. Tassatività delle cause di esclusione.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Verbalizzazione del procedimento di gara.

Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1599 - Pres. Trovato, Est. Mele

La sigillazione, prevista con varie modalità dalla lex specialis (ceralacca, nastro antistrappo o strumenti equivalenti), ha la sua ragion d'essere al fine di dimostrare la provenienza della busta e di evitare che la stessa possa essere manomessa.

La presenza di una busta presigillata dal fornitore, che non può essere chiusa in altro modo, e la sovrapposizione di un timbro o di una sigla da parte del presentatore garantisce la provenienza della busta medesima dall'impresa partecipante, ed individua una garanzia di sigillazione tale da non potere essere manomessa.

La contestualità della verbalizzazione non è necessaria; il verbale può essere redatto anche successivamente, purché in sede di procedimento il segretario verbalizzante prenda i necessari appunti, non essendo possibile durante le convulse e veloci fasi della gara la compiuta ed esatta verbalizzazione degli accadimenti.

Il fatto che alcune contestazioni dell'appellante non siano state verbalizzate costituisce un'irregolarità, ma non determina un vulnus, in quanto, in ogni caso, anche in mancanza di verbalizzazione, è sempre possibile far valere eventuali illegittimità.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Legittimazione attiva.

Comune, Provincia e Comunità Montana. Consigliere comunale.

Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Atzeni

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i consiglieri di un ente locale sono legittimati all'impugnazione degli atti del consiglio nel quale siedono esclusivamente quando questi incidano sulla possibilità di esercitare adeguatamente il mandato. (1)

L'omissione od il ritardo nel fornire ai consiglieri dell'ente locale gli atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisce lesione dello ius ad officium, e quindi non legittima il consigliere alla proposizione del ricorso, restando la sua tutela affidata all'espressione a verbale del proprio dissenso.

[Link al testo sentenza](#)

(1) La giurisprudenza è costante nell'affermare che il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune solamente qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo *munus* o *ius ad officium*; ciò nella considerazione che il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie tra organi dello stesso ente, ma conflitti intersoggettivi; in termini, tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 19 maggio 2010, n. 3130; Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358.

**Processo amministrativo. Memorie. Appello. Intervento.
Atto amministrativo. Discrezionalità amministrativa. Valutazioni tecniche.**

Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640 - Pres. Baccarini, Est. Poli

Deve essere dichiarata l'inammissibilità (e dunque l'inutilizzabilità), ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., della memoria di replica in assenza del deposito della memoria conclusionale, presupposto indefettibile per la redazione di memorie in replica. (1)

Inammissibile risulta l'introduzione, per la prima volta, nel giudizio di appello, di doglianze (in fatto ed in diritto) ulteriori rispetto a quelle che hanno delimitato il perimetro del thema decidendum in primo grado; non si può tenere conto di tali profili perché sollevati in spregio al divieto dei nova sancito dall'art. 104, comma 1, c.p.a.. (2)

L'intervento nel processo amministrativo, nella previgente disciplina ed anche nell'art. 28, comma 2, c.p.a., non è litisconsortile autonomo, ma adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni dell'una o dell'altra parte, consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministrativo. Fa eccezione soltanto l'intervento in appello del soggetto che intende opporsi di terzo (ex art. 109, comma 2, c.p.a.), che è di tipo litisconsortile autonomo.(3)

Sul piano strettamente procedurale, l'art. 50 c.p.a. prevede che l'atto di intervento è proposto al giudice davanti al quale pende la controversia principale, deve essere notificato a tutte le altre parti, costituite o non, nel giudizio principale; il deposito dell'atto di intervento è sottoposto ad un duplice, inderogabile, limite temporale, nel senso che a pena di decadenza deve essere depositato presso la segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso.

La tardività del deposito non è sanabile ex post, per acquiescenza delle controparti, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale, essendo posti a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice.

Nel giudizio di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) l'Amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve svolgersi extrinsecus, nei limiti della rilevabilità icu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità, e non alla sostituzione dell'Amministrazione. (4)

[Link al testo della sentenza](#)

(1) Sull'inutilizzabilità della memoria di replica in assenza di memoria conclusionale cfr. Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058 e 5 marzo 2012, n. 1256.

(2) Sul divieto dei nova in appello si veda, *ex plurimis*, Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2011, n. 3913; Ad. Plen., 19 dicembre 1983, n. 26.

(3) Sulla non sanabilità del deposito tardivo dell'atto di intervento Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058.

(4) Sul sindacato delle valutazioni tecniche Cons. St., Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601.

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Concessione di servizi pubblici.
Processo amministrativo. Legittimazione attiva.**

Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1713 - Pres. Trovato, Est. Lotti

La società precedente concessionaria degli impianti sportivi comunali è legittimata ad impugnare la gara per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche, pur non avendovi partecipato, nella misura in cui non sia stata formalmente revocata la concessione.

Non è infatti postulabile una revoca automatica, alla stregua di una risoluzione civilistica, atteso che il potere amministrativo è un potere necessariamente ad esercizio procedimentalizzato (c.d. principio di articolazione), e deve sottostare, per esigenze legate alla tutela del principio di legalità, ai requisiti della tipicità, oltre che della nominatività.

La presenza attuale dei gestori all'interno delle aree che il Comune ha inteso concedere, in quanto affidatari di concessioni mai revocate, rende le relative strutture non nella disponibilità dell'ente.

[Link al testo della sentenza](#)

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione.
Contratti pubblici nei settori ordinari. Esecuzione del contratto. Subappalto.**

Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1726 - Pres. Trovato, Est. Quadri

Legittimamente l'offerente può ricorrere al subappalto allo scopo di integrare i requisiti di qualificazione di cui non sia in possesso.

Peraltro, senza negare le differenze strutturali che intercorrono tra l'avvalimento (istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, volto a consentire ad un imprenditore il possesso mediato ed indiretto dei requisiti di partecipazione ad una gara) ed il subappalto, contratto secondario o derivato, posto "a valle" del contratto di appalto ed attinente alla sua esecuzione, devono rilevarsi numerosi profili della disciplina di cui agli artt. 37, comma 11, e 118 del codice dei contratti pubblici che, sotto il profilo funzionale, possono essere considerati indici di un sostanziale inserimento del subappalto tra gli strumenti idonei a garantire la maggiore concorrenza tra gli operatori economici e l'allargamento del mercato, nella prospettiva propria dell'art. 47 della direttiva 2004/18, al pari dell'avvalimento.

Correttamente, dunque, il subappalto può essere considerato strumento negoziale che, pur differenziandosi dall'avvalimento sotto il profilo strutturale, ha tuttavia in comune la funzione di allargare la possibilità di partecipazione alle gare di soggetti sforniti dei requisiti di partecipazione.

[Link al testo della sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Operatori economici. Ati.

Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1732 - Pres. Baccarini, Est. Poli

Nell'ordinamento nazionale-comunitario in materia di appalti è scontata la legittimazione delle singole imprese associate in R.T.I. (costituendo o costituito), ad impugnare gli atti della procedura di gara, tenuto conto che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo ad un'entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che la compongono. (1)

Nel caso di partecipazione al procedimento di gara di organismi costituiti da più imprese il possesso dei requisiti generali e speciali deve sussistere in capo ad ogni impresa, non solo alla data

di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato dal bando, ma anche al momento dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.

Il principio dell'immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla gara, desumibile anche dall'art. 37, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, riguarda senz'altro le modifiche di tipo additivo (che si realizzano allorché un soggetto giuridico nuovo si aggiunge a quelli originari); negli altri casi il divieto è funzionale a consentire un controllo preliminare serio e non aggirabile dei requisiti, e quindi la conoscenza piena, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, dei soggetti che intendono contrarre con essa. (2)

[Link al testo della sentenza](#)

(1) Sulla legittimazione delle singole imprese associate in R.T.I. (costituendo o costituito) ad impugnare gli atti della procedura di gara cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1; Corte Giust. CE, 4 ottobre 2007, in causa C-492/06.
(2) Sulla portata del principio di immodificabilità della compagine soggettiva cfr. Cons. St., Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Tassatività delle cause di esclusione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739 - Pres. Baccarini, Est. Quadri

L'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dall'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/00, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e delle dichiarazioni sostitutive, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. L'assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della Stazione appaltante tramite la richiesta di chiarimenti ex art. 46 D.lgs. n. 163/06, ma la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio tra le imprese partecipanti, il concorrente mancante della prescritta dichiarazione deve essere escluso.

[Link al testo della sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione. Requisiti di ordine generale.

Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 31 marzo 2012, n. 1886 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Buricelli

Va disposto il deferimento all'Adunanza plenaria ai sensi dell'art. 99 c.p.a. della questione se la dichiarazione ex art. 38, lett. c), D.lgs. n. 163/06, in ordine all'esistenza o meno di amministratori cessati dalla carica nel triennio riguardi anche gli amministratori di società fuse per incorporazione, trattandosi di profilo particolarmente controverso in giurisprudenza.

[Link al testo della sentenza](#)